

AGEVOLAZIONI

Autocarri: trattamento fiscale e super ammortamento

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Gli **autocarri** sono definiti dall'[articolo 54, comma 1, lett. d\)](#) del **Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)** come veicoli **destinati al trasporto di cose** e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

Gli **autoveicoli per trasporto promiscuo** ([articolo 54, comma 1, lett. c, D.Lgs. 285/1992](#)), invece, sono veicoli aventi una **massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t** (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria) destinati al **trasporto di persone e di cose** e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Al momento dell'immatricolazione, nella carta di circolazione si usa la classificazione in base alle categorie internazionali, come segue:

- **N1** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi **massa massima non superiore a 3,5 t**,
- **N2** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi **massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t**,
- **M1** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al **massimo otto posti** a sedere oltre al sedile del conducente.

Per quanto riguarda la **deducibilità dei costi** si fa riferimento al principio generale dell'**inerenza (articolo 109, comma 5, Tuir)** in quanto tali veicoli non sono espressamente citati dall'[articolo 164 Tuir](#), che impone **limiti di deduzione delle spese e altri componenti negativi per taluni mezzi di trasporto (autovetture)**.

Al fine di contrastare le immatricolazioni di veicoli dettate da convenienze fiscali, con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006** sono stati individuati i **"falsi autocarri"** come quei veicoli che, **a prescindere dalla categoria di omologazione e dagli adattamenti**, risultano "fiscalmente" autovetture destinate al trasporto di persone.

La prima verifica da effettuare è il possesso di **tre requisiti** riscontrabili dalla **carta di circolazione del mezzo**:

- **immatricolazione (J) come N1** (massa inferiore a 3,5 t)
- **codice carrozzeria (J.2) = F0**
- **posti a sedere (S.1) = 4 o più**

La mancanza **anche solo di una caratteristica** fa rientrare il mezzo nella **categoria fiscale degli autocarri** (così, ad esempio, la limitazione in modo permanente a due posti a sedere); se il veicolo, invece, ha tutte le caratteristiche precedenti, occorre ancora verificare il valore del **rapporto tra la potenza** espressa in Kw **e la differenza tra massa complessiva in tonnellate e tara in tonnellate**.

Il mezzo può essere definito fiscalmente come autocarro se il rapporto **è inferiore al valore 180**, diversamente (ossia con risultato uguale o superiore a 180) si applicano le regole fiscali delle autovetture.

Gli autocarri, definiti come **beni strumentali adibiti al trasporto di cose**, possono beneficiare della **detraibilità Iva del 100% e della completa deducibilità del costo**; quest'ultimo, viene normalmente spalmato per la durata della vita utile del bene con imputazione a conto economico della quota annua di ammortamento.

L'**aliquota massima fiscale dell'ammortamento**, prevista dal **D.M. 31.12.1988**, è **pari al 20% per gli autoveicoli da trasporto** (anche interno) **pesanti e carrelli elevatori** (ridotta alla metà per il primo anno).

L'**investimento relativo all'acquisto di autocarri** può usufruire dell'agevolazione del **super ammortamento** (**articolo 1, commi da 29 a 36, L. 205/2017**) con maggiorazione delle quote di ammortamento (o del canone di leasing) in via extra contabile.

La **percentuale del beneficio varia come segue**:

- se l'investimento è effettuato **entro il 31 dicembre 2018** (oppure entro il 30 giugno 2019, con un ordine accettato ed un acconto versato pari almeno al 20% dell'ordine al 31 dicembre 2018) il super ammortamento è **pari al 30%**;
- se l'investimento è effettuato **entro il 31 dicembre 2017** (oppure entro il 30 giugno 2018, sempre con ordine accettato ed un acconto versato pari almeno al 20% dell'ordine al 31 dicembre 2017) l'agevolazione è in **misura pari al 40%**.

Pertanto, l'acquisto di un autocarro, consegnato ad esempio a **maggio 2018**, usufruisce del **super ammortamento al 30%**; si applica, invece, il **40% di maggiorazione in presenza di un ordine accettato dal venditore con acconto versato dal cessionario (pari almeno al 20% del totale) entro il 31 dicembre 2017**.

Nel **modello Redditi SC 2019** relativo al periodo di imposta 2018, vanno indicate nel **rigo RF55**, le variazioni in diminuzione del reddito imponibile, utilizzando il:

- **codice 50**, per esporre la **maggiorazione del 40%** per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato **articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis, Tuir**, effettuati entro il 30 giugno 2018, nel rispetto delle condizioni sopra descritte;

- **codice 57**, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (**maggiorati del 30%**) relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), effettuati **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**.

Il **costo dell'autocarro acquistato nel 2018**, che usufruisce del super ammortamento, va indicato come di seguito illustrato: si ipotizza una quota di ammortamento dell'anno 2018 pari a 5.000 euro ed un super ammortamento del 30%, pari a 1.500 euro.

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
		57	1.500,00			,00		,00
		7	8	9	10	,00	11	12
						,00		,00
		13	14	15	16	,00	17	18
						,00		,00
		19	20	21	22	,00	23	24
						,00		,00
		25	26	27	28	,00	29	30
						,00		,00
		31	32	33	34	,00	35	36
						,00		,00
		37	38	39	40	,00	41	42
						,00		,00
		43	44	45	46	,00	47	48
						,00		,00
		49	50	51	52	,00	53	54
						,00		,00
							55	1.500,00

Il **Decreto Crescita** ([articolo 1 D.L. 34/2019](#)), infine, ha **riproposto il super ammortamento con una maggiorazione del 30%** per gli acquisti di beni strumentali nuovi (diversi dai veicoli citati dall'[articolo 164 Tuir](#)), effettuati a partire **dal 1° aprile 2019 ed entro il 31 dicembre 2019** (oppure entro il 30 giugno 2020, se è stato accettato l'ordine dal venditore ed è stato versato un acconto almeno pari al 20% dell'ordine entro il 31 dicembre 2019).

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi **eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >